



COMUNE di LEVICO TERME

Provincia di Trento

Regolamento per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici a pedalata assistita

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25.10.2021

Sommario

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione e obiettivi.....	3
Art. 3 – Beneficiari	3
Art. 4 - Entità del fondo.....	4
Art. 5 - Importo del contributo	4
Art. 6 – Tempi e modalità di presentazione delle domande.....	4
Art. 7 – Concessione del contributo	4
Art. 8 – Documenti comprovanti l’acquisto e erogazione del contributo.....	5
Art. 9 - Controlli	5
Art. 10 - Forme di pubblicità dei contributi.	5

Art. 1 – Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Levico Terme, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 - Ambito di applicazione e obiettivi

Nell'intento di promuovere la mobilità sostenibile e di contenere le emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare, le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di contributi a sostegno dell'acquisto di veicoli nuovi (non usati) elettrici a pedalata assistita, esclusi i motocicli.

Art. 3 – Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Levico Terme alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della richiesta di liquidazione.

Sarà possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo a nucleo familiare.

Non saranno erogati contributi a persone o nuclei familiari che abbiano già beneficiato del contributo previsto dal presente regolamento nei due anni precedenti.

L'erogazione del contributo potrà avvenire unicamente per i mezzi che rispettano quanto previsto dalle norme del codice della strada vigenti al momento dell'acquisto.

Gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica.

Il beneficiario del contributo concesso si impegna a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni; l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull'effettivo possesso del veicolo da parte del beneficiario del contributo, come previsto al successivo articolo 8. In caso di verifica negativa l'Amministrazione potrà emettere provvedimento di revoca del contributo con richiesta di restituzione dell'importo erogato.

Non sono ammessi gli acquisti di biciclette elettriche a pedalata assistita effettuati in rete (on-line).

Art. 4 - Entità del fondo

L'Amministrazione Comunale costituisce annualmente nel bilancio di previsione un apposito fondo finalizzato ad incentivare l'acquisto dei veicoli elettrici a pedalata assistita. Non è ammessa l'integrazione del fondo nel corso dell'anno.

Qualora i fondi di incentivazione all'acquisto dei mezzi elettrici non vengono esauriti entro il periodo definito dal regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà riaprire i termini di presentazione delle domande, mediante semplice comunicazione alla cittadinanza attraverso il solo sito internet del Comune di Levico Terme.

Art. 5 - Importo del contributo

Il contributo per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a pedalata assistita, non cumulabile con altri contributi pubblici, è di:

- € **300,00 (trecento/00)** per bicicletta elettrica a pedalata assistita con una spesa minima di 1.000,00 Euro (IVA compresa)

Art. 6 – Tempi e modalità di presentazione delle domande

Per ottenere il contributo i richiedenti dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello predisposto dal Servizio comunale competente e reso disponibile sul sito internet comunale.

Le domande devono essere presentate **dal 01 gennaio al 15 febbraio di ogni anno.**

Solo per l'anno 2021 le domande devono essere presentate **dal 01 novembre al 30 novembre 2021.**

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini come sopra previsti, non saranno prese in considerazione

Art. 7 – Concessione del contributo

Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Responsabile del servizio competente, esamina le domande in ordine cronologico di arrivo, verifica che il richiedente rispetti i requisiti previsti all'art. 3 del regolamento e provvede con propria determinazione ad ammettere a finanziamento la relativa richiesta e a rendere noto a tutti i richiedenti l'esito dell'istruttoria.

I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Le domande non ammesse a contributo per mancanza di fondi nell'anno di riferimento vengono archiviate e non conservano validità per l'anno successivo.

Art. 8 – Documenti comprovanti l'acquisto e erogazione del contributo

Al fine dell'erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario dovrà presentare richiesta di liquidazione del contributo compilando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet comunale allegando copia della fattura che attesti l'effettivo acquisto del veicolo elettrico a pedalata assistita, debitamente quietanzata. La fattura non potrà avere data antecedente a quella di presentazione della domanda

Le richieste di liquidazione dovranno pervenire **entro il 31 dicembre** dell'anno di concessione del contributo.

Solo per le domande presentate nel 2021 le richieste di liquidazione dovranno essere presentate entro il giorno **30 settembre 2022**.

Art. 9 - Controlli

Nei 2 anni successivi all'acquisto del veicolo, il Comune potrà disporre controlli, a campione, richiedendo di portare il mezzo acquistato all'indirizzo indicato nella comunicazione di controllo, per la verifica del possesso del mezzo oggetto di contributo o con altre modalità che si riterranno opportune.

Art. 10 - Forme di pubblicità dei contributi

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7 della L.R. 8/2012 e s.m.